

Avvocato Marco Bastoni

00195 – Roma – Viale Giuseppe Mazzini n. 106 – Tel. e Fax 06.37.51.21.27

Mail: marco.bastoni@hotmail.com Pec: marcobastoni@ordineavvocatiroma.org

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE PENALE

P.P.n. 31079/05 RG NR – R.G. 40/17 Corte di Assise di
Appello di Roma

Sentenza n. 32/19 dell'8 luglio 2019 depositata il 27 dicembre
2019 con termine di gg.180 per il deposito delle motivazioni

Per

AGUIRRE MORA Daniel nato a Traiguénil (Cile) il 29 giugno
1931

ESPINOZA BRAVO Pedro Octavio nato a Santiago (Cile) il 19
agosto 1932

LUCO ASTROZA Carlos nato a Cuneo (Cile) l'11 novembre
1937

RICORSO EX ART. 606 C.P.P.

Il sottoscritto Avvocato Marco Bastoni, con studio in Roma, Viale
Giuseppe Mazzini n. 106, nominato difensore d'ufficio dei signori
AGUIRRE Mora Daniel, nato a Traiguénil (Cile) il 29 giugno

1931, **ESPINOZA Bravo Pedro Octavio**, nato a Santiago (Cile) il 19 agosto 1932, **LUCO Astroza Carlos** nato a Cuneo (Cile) l'11 novembre 1937 avverso e contro la sentenza n. 32/19 resa dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma in data 8 luglio 2019 con il termine di giorni 90, prorogati di ulteriori 90, per il deposito delle motivazioni e depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2019, intende proporre la presente impugnazione poiché la sentenza della Corte Territoriale appare, a chi scrive, illogica in punto di diritto e di motivazioni afferenti le gravissime accuse mosse agli imputati, fumosa, se non addirittura carente, dal punto di vista motivazionale in ordine a numerosi passaggi e quindi nella illogica, distorta e non corretta applicazione delle norme sia processuali che di diritto ai singoli casi.

Una sentenza che ha agglomerato *in un unicum* un trentennio di guerre civili che hanno impazzato in tutta l'America del Sud ricomprendendo ogni singolo e specifico caso nell'ambito di un presunto e più ampio, anzi mastodontico, disegno criminoso dove ognuno avrebbe partecipato o comunque apportato un segmento significativo nella uccisione/sparizione di soggetti dichiarati italiani molti anni dopo la loro scomparsa.

Un intreccio di situazioni che sono state tutte indistintamente ricondotte in un contesto di *criminosa cooperazione* a prescindere dove quei fatti, neppure accertati oltre ogni ragionevole dubbio, si fossero verificati e da parte di chi, giustificando il tutto con la mai dimostrata *consapevolezza di offrire un contributo significativo all'annientamento dell'avversario politico*.

Il tutto ignorando completamente le reali atmosfere e le situazioni socio-politiche dove quei fatti accadevano, ossia se nell'ambito dei

regimi dittatoriali a matrice militare ci potesse essere la possibilità ex art. 51 c.p., per gli appartenenti alle forze armate di quei paesi, di potersi liberamente determinare senza mettere a rischio la propria vita e quella dei propri familiari, ma anzi scartando tale ipotesi solo con *l'esempiuccio* di un soggetto che pur appartenendo alle forze armate cilene, rifiutandosi di eseguire ordini contro dei sovversivi, veniva soltanto degradato e non giustiziato, ignorando invece le dichiarazioni di storici e giornalisti che offrivano tutt'altra verità, ossia che chi si rifiutava di adempiere agli ordini ricevuti veniva fucilato insieme ai propri familiari!

Una sentenza, quindi, che sotto molti profili - e soprattutto in quello della corretta applicazione delle norme di diritto sostanziale e processuale non soddisfa e non può soddisfare perchè la stessa tende a *fare di tutta un'erba un fascio* dimenticando i principi della puntuale applicazione delle contestazioni ai singoli soggetti dilatando quelle contestazioni penali, indistintamente, a tutti gli imputati.

Il *Plan Condor* inteso come una *super associazione criminale* in cui erano associati i singoli Stati golpisti tramite i loro rappresentanti, una associazione in cui, seppur non si fosse mai concordato il *sistematico annichilimento dell'avversario politico*, è stata considerata come *associazione-non associativa* in cui pur rientrando tutti i criteri di cui all'articolo 416 e seguenti del codice penale, per mera necessità accusatoria, ma anche di giustificazione motivazionale, è stata trattata come fenomeno sociale sotto tono, senza dedicarle quel necessario spazio motivazionale che avrebbe dovuto spiegare i motivi per i quali gli appartenenti ad un fenomeno associativo tanto radicato e tanto organizzato, avrebbero poi dovuto rispondere non dei singoli e propri specifici comportamenti, bensì

e la condanna di altri, oppure se ogni determinazione accusatoria fosse solo *il frutto della logica accusatoria* nei confronti di chi, militare appartenente a quei regimi militari, fosse da considerarsi *colpevole a prescindere*, ossia per il solo fatto di aver militato nelle fila di quei governi pur non avendo, all'interno degli stessi, quella necessaria autonomia decisionale utile per poter decidere della sorte di soggetti ritenuti *prigionieri politici*.

Un processo *politico* in cui ogni documento, prova e dettaglio è *riferito per sentito dire e de relato*: in mancanza di una accusa precisa e diretta, tutto il giudizio di revisione delle prove documentali acquisite e delle testimonianze ascoltate nel giudizio di primo grado, si sono incentrate nella applicazione della c.d. *prova indiretta* dove decine di avvocati delle parti civili costituite si sono cimentate in un negativo esercizio di logica giuridica, pur di rinvenire, in comportamenti del tutto giustificabili nell'ambito di regimi dittatoriali con guerre civili in corso, poteri decisionali inesistenti in capo a soggetti di terzo livello nell'ambito delle gerarchie militari, soggetti privi di qualsiasi autonomia decisionale in ordine al trattamento dei prigionieri e quindi di quel potere sulle vite dei soggetti scomparsi, fulcro e vero nocciolo dell'intero giudizio.

%%%%%%%%%

Prima di affrontare i singoli motivi di doglianza sarà il caso di rappresentare che quasi tutti gli imputati dell'intero processo vengono tratti a giudizio per rispondere di quell'appartenenza al Plan Condor e, da quello, i comportamenti tenuti in ossequio a quel piano di intelligence che di sterminio – almeno nelle migliaia di documenti riversati in atti – nulla riferisce, dichiara o sottende.

Tutti gli imputati dovrebbero rispondere dei loro comportamenti per aver aderito in maniera consapevole e contributiva al c.d. *Plan Condor*: tutti, ad eccezione degli imputati difesi da questo difensore che debbono rispondere della sparizione/uccisione di tre soggetti dichiarati italiani nel 1980 e che per le date certe del loro rapimento/arresto debbono invece considerarsi vittime del c.d. *Piano Pre-Condor* ossia di quel contesto socio-politico antecedente agli accordi di intelligence tra i vari stati del Cono Sud a partire, in maniera certa ed attiva, solo dal mese di luglio 1976, non potendo certo ritenersi utili gli incontri preliminari dell'ottobre 1975.

Essi sono:

- **Omar Roberto VENTURELLI** detenuto nel carcere di Temuco dal 25.9.1973 (cfr. sentenza pag. 28 imputazione)
- **Jaime Patricio DONATO AVENDANO** sequestrato il 30.4.1976 (cfr. sentenza pag. 30 imputazione)
- **Juan Bosco MAINO CANALES** arrestato il 24.5.1976 (cfr. sentenza pag. 32 imputazione)

La sentenza sul punto riferisce i dati storici salienti del *Plan Condor* laddove le date indicate si riferiscono alle riunioni tenutesi dai diversi Stati aderenti: in particolare si afferma che il 29 ottobre 1975 (cfr. sentenza pag. 30 ultimo capoverso) si sarebbe tenuta la *prima riunione dei servizi di informazione nazionali a Santiago del Cile in cui si stabilì la costituzione di un archivio centralizzato dei precedenti delle persone delle organizzazioni e delle attività connesse direttamente o indirettamente con la sovversione...* indicando tale data come termine iniziale della associazione di intelligence.

Tuttavia altro documento citato dalla medesima sentenza, a pagina 31 ultimo capoverso, afferma che un telegramma del Segretario di Stato americano del 20 luglio 1976 *riferisce che si sono incontrati di nuovo a Santiago rappresentanti dei servizi di intelligence di Argentina, Bolivia, Cile, Paraguay ed Uruguay, presenti osservatori brasiliani... per stabilire che VERRA' CREATA in Santiago una banca dati informazioni relative ai sovversivi sospetti...*

Sicchè fino al mese di luglio 1976 non era stato ancora sottoscritto, autorizzato e reso attivo alcun accordo internazionale dei paesi del Cono Sud finalizzato a schedare o comunque a raccogliere informazioni condivise nei confronti di soggetti ritenuti sovversivi da quegli stati.

Ne consegue che ogni atto e fatto antecedente a quella data non può essere ricompreso negli eventi e nelle finalità che storici e politologi definiscono il *Plan Condor*.

Fatte tali debite premesse e sorvolando sui fatti storici da ritenersi ampiamente illustrati, sarà il caso di procedere alle numerose doglianze in favore dei ricorrenti.

I° MOTIVO

La scrivente difesa contesta la sentenza impugnata laddove afferma a pagina 9 : “Il difensore degli imputati Aguirre Mora e Luco Astroza reiterava l’eccezione della omessa notifica all’Avv. Morisi della sentenza di primo grado tradotta in lingua spagnola

inviata ad un indirizzo di posta elettronica differente da quello a lei in uso .. eccezione rigettata perché l'avvocato Morisi al momento della lettura del dispositivo era sostituita da altro difensore quindi doveva considerarsi presente ..inoltre i suoi assistiti, peraltro assolti, erano rimasti assenti per tutta la durata del processo di primo grado e quindi dovevano ritenersi rappresentati dal proprio difensore o dal suo sostituto inoltre gli stessi non erano destinatari della notifica dell'estratto contumaciale istituto soppresso dall'articolo 10 comma 5 della L. 28 aprile 2014 n. 67, v. art. 548 cpp nuova formulazione in vigore alla lettura del dispositivo del 17.01.17.

Art. 606 comma 1 lettera c) con riferimento agli articoli 548 e 442 c.p.p. per aver omesso la corretta notificazione all'imputato nel domicilio del difensore – errore nella trasmissione via pec ad altro indirizzo di posta elettronica – errore già riconosciuto dalla Corte Territoriale a pagina 7 ultima riga in relazione alla notificazione al difensore degli appelli di tutte le parti – inconferenza della condizione di assoluzione degli imputati – diritto alla ricezione della sentenza tradotta in lingua spagnola

Con anodina motivazione, tra l'altro frammentata in diverse parti della sentenza in contestazione, la Corte Territoriale riteneva che il diritto degli imputati Luco Astroza e Aguirre Mora a ricevere correttamente la sentenza, tradotta in lingua spagnola, non rilevasse in quanto gli stessi, assolti, non avrebbero avuto interesse – così ci sembra di capire – ad avere quell'atto.

Tuttavia la stessa Corte, non appena due pagina prima, dava atto che all'avvocato dei due ricorrenti non erano stati notificati - con il

medesimo errore della mancata notificazione della sentenza - gli atti di appello delle altre parti, disponendo così la loro nuova notificazione al fine di permettere loro la presentazione dell'appello incidentale.

Chi scrive ritiene che il diritto alla notificazione della sentenza, quanto meno al difensore, sia atto dovuto ed imprescindibile al fine di non vanificare il diritto di difesa sotto ogni profilo, finanche quello temporale atteso che la semplice rimessione in termini, per proporre l'appello incidentale, non appare soddisfattiva e addirittura disparitaria rispetto ad altre posizioni processuali che invece quella notificazione l'hanno correttamente ricevuta nei termini.

La nullità, tempestivamente sollevata, ed anzi reiterata più volte nel corso del giudizio, meritava a parere di chi scrive, accoglimento e non la laconica giustificazione riportata in sentenza.

II° MOTIVO

La scrivente difesa contesta la sentenza impugnata laddove afferma a pagina 9 primo capoverso: “ *La Corte respingeva le eccezioni di mancata traduzione in lingua spagnola degli atti di appello presentati da tutte le parti ... perché l'elenco degli atti che possono essere tradotti a beneficio dell'imputato di lingua non italiana contenuto nel secondo comma dell'articolo 143 cpp deve ritenersi tassativo laddove non include gli atti di appello*” ...

Art.606 comma 1 lettere b) e c) avuto riguardo agli articoli 143 c.pp. con riferimento agli articoli 104 della Direttiva 2010/64

UE del 20.10.2010 e dell'articolo 6 comma 3 lettera a) della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 4.11.1959) e dell'articolo 14 terzo comma lettera a) del Patto Internazionale relativo ai diritti politici (New York 19.12.1966) ed infine art. 111 Costituzione in relazione alla certezza della conoscenza da parte dell'imputato degli esatti termini e confini delle accuse mosse nei suoi confronti.

Gli atti di appello delle parti civili, ma soprattutto quelli del Pubblico Ministero e del Procuratore Generale, oltre a non essere stati notificati al difensore dei ricorrenti – tanto è vero che si è dovuto procedere a nuova notificazione a mezzo pec di jumbo-mail - non sono stati tradotti nella lingua madre degli imputati, sicchè quelli, tramite i loro difensori, non hanno avuto modo di conoscere gli esatti confini delle contestazioni ulteriori nei loro confronti, specie se all'esito di una sentenza di assoluzione.

Come abbiamo riportato nella titolazione, la Direttiva UE 2010/64, riprendendo la Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, ripresa a sua volta dal Patto Internazionale dei diritti politici, ritiene che l'imputato debba conoscere pienamente le accuse che gli vengono mosse e debba conoscere pienamente gli atti e i passaggi del giudizio che sta subendo.

Correttamente, sotto tale crinale, l'avviso di conclusione delle indagini, così come la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto di citazione a giudizio nonché la sentenza definitiva, sono stati notificati agli imputati allogliotti con la debita traduzione.

Ma questo è valso per il giudizio di primo grado dove a parte alcune condanne, la sentenza era di assoluzione per molti degli imputati e nello specifico i tre ricorrenti che questo difensore assiste!

Il giudizio di appello, nei confronti dei tre ricorrenti assolti, come è iniziato? Con un nuovo decreto di citazione a giudizio?

Certamente sì, ma lo stesso era strettamente connesso agli atti di impugnazione del Pubblico Ministero e del Procuratore Generale che, impugnando la sentenza di assoluzione, hanno stabilito e rimodulato i confini delle contestazioni penali.

L'articolo 143 c.p.p. al secondo comma parla giustamente di traduzione necessaria della *citazione a giudizio* e di qui la falsa interpretazione della Corte Territoriale a voler limitare gli atti tassativamente indicati dalla legge.

Senonchè per il giudizio di appello, dopo la riforma Orlando, qual è l'atto introduttivo del rito nel caso in cui l'imputato sia assolto?

E' il decreto che dispone il giudizio con allegata l'impugnazione del Pubblico Ministero che, rinnovando e rimodulando le accuse all'esito delle motivazioni della sentenza assolutoria, rinnova le accuse contro l'imputato assolto.

Quell'atto iniziale del giudizio di appello è o non è un atto imprescindibile per la difesa dell'imputato?

E' o non è un atto che deve essere fatto conoscere nella sua pienezza all'imputato alloggotta con la sua traduzione?

Chi scrive è di questo parere e non per perdere tempo, ma per consentire all'imputato di offrire nuovi spunti difensivi e nuovi

argomenti che con la declaratoria di assoluzione sono sfuggiti al difensore.

Negargli quella opportunità – tra l'altro fondamentale viste le distanze e i luoghi di detenzione – a parere di chi scrive significa negargli il pieno diritto alla difesa in aperta violazione degli articoli menzionati nella titolazione, a meno che non si Voglia asseverare dalle Signorie Loro la circostanza che il disposto dell'articolo 143 c.p.p valga solo per il giudizio di primo grado e non per i gradi successivi!

III° MOTIVO

La scrivente difesa contesta la sentenza impugnata laddove afferma a pagina 17 e 18 :” *L’eccezione di mancanza di prova della cittadinanza italiana in capo alle vittime del presente procedimento e irrituale richiesta postuma di riconoscimento di detta cittadinanza perché la materia dell’acquisto o perdita della cittadinanza è regolata dalla L. 5 febbraio 1992 n. 91 che all’articolo 1 ha fissato il principio...nonché con riguardo alla ritualità delle certificazioni attestanti la cittadinanza italiana dei desaparecidos premesso che la certificazione ha natura di atto dichiarativo-ricognitivo di una situazione di fatto sussistente jure sanguinis la Corte rilevava che in ogni caso doveva essere l’Autorità uruguaiana proposta al rilascio della certificazione competente a valutare in via preliminare la legittimità della richiesta e che non aveva alcuna incidenza su di essa la finalità – strumentale al presente processo – perseguita dal richiedente...”*

Articolo 606 comma 1 lettere b) ed e) in relazione agli articoli 1 e 7 della L. 5 febbraio 1992 n. 91 con riguardo all'articolo 26 L. 13 giugno 1912 n. 555 entrambe riferite agli articoli 1423 codice civile in tema di nullità degli atti ed art. 21-septies della legge 7 agosto 1990 n. 241 in tema di nullità dell'atto amministrativo – falsa applicazione della norma di diritto laddove non apprezza la contestazione in ordine alla nullità dell'atto tenuto conto della irregolarità/inesistenza amministrativa del procedimento adottato per la dichiarazione di cittadinanza – carenza dei poteri per poter accedere alla procedura in mancanza di esplicita procura dell'avente diritto – contrarietà con l'articolo 2 Costituzione – cittadinanza diritto della personalità quale diritto soggettivo assoluto avuto riferimento al combinato disposto delle normative succitate.

Chi scrive non è contrario all'istituto della cittadinanza *juris sanguinis*, anzi, avendo un ramo della propria famiglia emigrato sia negli Stati Uniti che in Brasile, non può non vederla come enorme risultato sociale per superare la falsa ideologia dei confini nazionali come elemento contrario alla identità nazionale e culturale dei soggetti e dei popoli.

Tuttavia, per il caso che ci occupa non è in discussione il diritto dei connazionali al loro riconoscimento di nazionalità, quanto invece lo strumentale utilizzo dello stesso, da parte di soggetti terzi – il più dei casi parenti – per poter far dichiarare la cittadinanza di soggetti scomparsi o dichiarati deceduti **dopo** la loro sparizione o decesso al fine di poter accedere al presente giudizio.

Secondo chi scrive la Corte Territoriale ha forse travisato, o comunque letto male, le contestazioni su tale versante poiché, pur enunciando l'articolo 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, dimentica l'esplicito disposto del successivo articolo 7 in tema di procedura da seguire.

Tale norma senza giri di parole afferma *ad istanza dell'interessato*, sicchè si sarebbe dovuto speculare su chi fosse *quell'interessato*, ossia il soggetto legittimato a richiedere la cittadinanza italiana ex art. 1 della medesima legge.

Secondo le laconiche prospettazioni della Corte *quell'interessato* potrebbe essere *un quisque de populo*, purchè abbia un interesse a quella dichiarazione: chi scrive non è d'accordo poiché il diritto alla cittadinanza appartiene al novero di quei **diritti della personalità** sanciti dall'articolo 2 della Costituzione che sono *soggettivi ed assoluti* e, in quanto tali, **insuscettibili di essere esercitati da altri** se non con le dovute forme (esplicita delega).

Sicchè, se è vero che il diritto alla cittadinanza – anche *jure sanguinis* – è diritto personalissimo assoluto, esso deve essere esercitato con la dovuta consapevolezza dall'avente diritto, ossia dal soggetto che, avendone diritto, ne reclama a buona ragione il suo riconoscimento.

Di contro, se chiunque potesse esercitare quel diritto di altri solo in base ad un proprio interesse, ci potremmo trovare di fronte a situazioni grottesche.

Proveremo a convincere le Signorie Loro con una *boutade*.

Si pensi a chi, volendo fondare un partito politico, richieda la cittadinanza *jure sanguinis* di mezza Argentina: in caso di mancata

risposta dell'avente diritto, ossia del cittadino a cui attribuire la cittadinanza italiana, quel soggetto sarebbe dichiarato cittadino italiano solo in base ad una esibizione documentale, con la conseguenza che a quello si dovrebbe inviare il certificato elettorale per esercitare i propri diritti politici.

Funziona così?

Chi scrive è molto scettico sul punto ed ha contestato, nel processo che ci riguarda, **la nullità amministrativa della procedura** adottata dai Consolati per attribuire la cittadinanza italiana.

Le domande, infatti, sarebbero state presentate da terzi o da parenti dei c.d. *desaparecidos* che, senza averne delega o esplicito consenso dell'avente diritto, ne richiedevano la cittadinanza.

Quelle procedure, a parere di chi scrive, sarebbero tutte nulle in base al combinato disposto degli articoli 7 l. 5 febbraio 1992 n. 91, art.1423 codice civile e art.21-septies L. 7 agosto 1990 n. 241.

La nullità, imprescrittibile e suscettibile di essere eccepita da chiunque, anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio, dovrebbe avere una valenza su quelle dichiarazioni di cittadinanza, poiché se è pur vero, come afferma l'impugnata decisione che la *certificazione ha natura dichiarativo-ricognitivo* qualora gli atti e le procedure prodepedeuti ad essa fossero nulli, tale nullità travolgerebbe anche quelle certificazioni, anche se soltanto dichiarative-ricognitive!

Del resto Vi chiediamo: una procedura amministrativa nulla può produrre un atto amministrativo valido?

IV° MOTIVO

La scrivente difesa contesta la sentenza impugnata laddove afferma a pagina 26, prima riga e ss.: “ Questa Corte non condivide le conclusioni del primo Giudice con riguardo al concorso nel delitto di omicidio volontario perché il primo giudice ha ampiamente riportato le dichiarazioni dei testimoni escussi e la documentazione ufficiale cui questi si sono richiamati, ma ha omesso di considerare il restante compendio probatorio documentale riversato in atti dalle parti avente ad oggetto i profili personali degli imputati, i compiti da questi svolti e l’articolazione degli apparati repressivi costituiti in ciascun paese aderente al Piano Condor... L’analisi ha pertanto sofferto di incompletezza e le conclusioni non hanno colto in pieno il significato di quanto acquisito rivelandosi frettolose e contraddittorie. E ancora a pagina 110 laddove afferma Mato Narbondo, Medina Blanco, Maurente Mata, Sande Lima, Soca Ramas Pereira, Vasquez Bisio, Aguirre Mora, Luco Astroza, Vasquez Chauhan, Orlando Moreno Vasquez svolsero in concreto il compito di veri e propri repressori, torturatori e sequestratori in centri clandestini in Argentina e in Cile, in stretto contatto il contributo degli imputati operativi nei centri clandestini di detenzione e tortura alla realizzazione dell’evento morte programmato è in definitiva indiscutibile atteso che gli stessi realizzarono le condizioni affinché le vittime arrestate e stremate per i crudeli e reiterati supplizi fossero impossibilitate a fuggire o ad opporre qualsiasi forma di resistenza...

Articolo 606, comma 1 lettere d) ed e) in relazione agli articoli 51 c.p. nonché agli articoli 192, 194, 195 e 546 c.p.p. per essere

la sentenza contraddittoria e manifestamente illogica laddove ritiene, rispetto alla sentenza riformata, di aver offerto approfondita e ponderata considerazione ai documenti versati in atti laddove degli stessi non si fa minima menzione, per gli imputati Aguirre Mora e Luco Astroza, del loro profilo personale, dei compiti specifici da quelli svolti nonché della loro impossibilità di non eseguire gli ordini ricevuti per l'appartenenza ad una scala gerarchica inferiore nell'ambito dell'apparato cui erano destinati – Illogicità motivazionale in ordine ai delitti attribuiti ai due imputati relativamente al desaparecido Venturelli – Carezza motivazionale in ordine al tempo in cui i due imputati erano presenti al carcere di Temuco al tempo in cui il Venturelli vi fu detenuto.

L'impugnata sentenza è purtroppo molto frazionata e disarticolata, costringendo così questo difensore a seguire nell'impugnazione, una linea disarmonica piuttosto che l'altra di puntuale e pedissequa contestazione della decisione, dovendo *rincorrere*, per quanto possibile, lo stesso ordine espositivo della sentenza impugnata.

In tale contesto espositivo non si possono non contestare le affermazioni rese dalla Corte Territoriale in merito alla valutazione delle prove effettuate dal Primo Giudice attribuendogli addirittura il carattere di incompletezza, fretteolosità e contraddittorietà per non aver approfondito e correlato le numerose testimonianze assunte con la gran mole documentale riversata in atti dalle parti civili.

La motivazione appare a chi scrive, se non debole e sconclusionata, addirittura fragile sotto molti aspetti.

Sarò appena il caso di rinviare le Signorie Loro alla lettura della pagina 25 dell'impugnata sentenza che, riportando l'intera pagina

12 dell'impugnata decisione, illustra i motivi per i quali non si sarebbe raggiunta, nel primo grado, la piena prova ed oltre il ragionevole dubbio, della colpevolezza degli imputati assolti per non aver potuto riscontrare quel livello gerarchico, quella autonomia decisionale e quella possibilità di muoversi liberamente come invece affermato dalla Corte Territoriale, laddove il contributo offerto in ordine a comportamenti - certamente ignobili ed inumani quale sequestro e tortura - non potevano certo essere il preliminare ad ulteriori attività che gli imputati, di rango intermedio, non potevano sapere o conoscere.

Nè il Nuovo Giudice ha potuto, nelle poche pagine di motivazione offerta - (si consideri che le prime 86 pagine della sentenza si riferiscono alla elencazione degli imputati e dei loro difensori, delle singole partici civili e dei loro difensori, dei singoli capi di imputazione, al riassunto del giudizio e delle sue fasi processuali, alla ricostruzione storica dei principali avvenimenti) - vincere il **fulcro assolutorio della prima motivazione** con prove documentali o testimoniali, ossia *che non fosse razionalmente ipotizzabile che in una organizzazione criminale a struttura rigidamente gerarchica ci fosse un potere diffuso di vita e di morte. E' invece indubbio che tale potere fosse riservato alle persone più alte in grado della scala gerarchica mentre non è possibile presumerlo, in via generale e astratta e in definitiva in sola ragione del ruolo svolto, in capo ai sottoposti, di esecutori di ordini per i quali si richiede la prova piena della loro partecipazione in concreta alle singole esecuzioni (cfr. pag. 25 riga 16).... Che gli autori degli arresti-carcerieri-torturatori potessero immaginare che alcuni dei loro prigionieri fossero destinati a morte è ipotizzabile, ma non è certo. Infatti il destino*

dei prigionieri in alcuni casi era stato quello della liberazione in altri casi la sottoposizione a processi-farsa e in numerosi casi l'uccisione del detenuto.

Sotto tale versante la impugnata decisione, facendo leva su una notevolissima mole di documentazione - che chi scrive ritiene essere stata consultata in maniera superficiale e generica - non ha potuto riscontrare, per i carcerieri Luco Astroza e Aguirre Mora, alcun elemento che potesse ricondurli, oltre ogni dubbio, all'evento morte del Venturelli.

Né è stato possibile trovare documentazione certa da attribuire ad Espinoza Bravo, la responsabilità gerarchica della sparizione di Avendano piuttosto che di Maino, visto che, all'epoca di quelle sparizioni, aprile 1976 e maggio 1976, il ricorrente era in numero tre della DINA dopo Manuel Contreras e Moren Brito (cfr. sentenza pag. 96 primo capoverso).

Non uno stato di servizio, non una nota militare o dei servizi americani, non una testimonianza hanno potuto offrire un contributo accusatorio certo, sicchè la impugnata decisione si è articolata, secondo chi scrive, su presunzioni illogiche, generiche ma anche gratuite poiché se è vero che i due ricorrenti facevano parte dell'apparato dei torturatori, quelli erano quadri militari intermedi che non potevano non eseguire gli ordini ricevuti, nè avevano una autonomia decisionale tale da poter decidere della sorte dei prigionieri loro affidati per estorcergli notizie, nomi o situazioni relative agli oppositori politici.

Né Espinoza Bravo, pur facendo parte del vertice della DINA, poteva autonomamente scegliere chi era degno di vita o di morte, dipendendo egli stesso da Manuel Contreras e da Moren Brito.

Né un documento o una testimonianza ha potuto affermare, oltre ogni dubbio, che le decisioni venivano prese collegialmente, così da coinvolgere nel processo decisionale, tutto il vertice della DINA.

Prova di queste contestazioni risiedono nella circostanza che l'impugnata sentenza non riporta un documento o una testimonianza che possa invertire le affermazioni rese dalla prima decisione, sicchè appare estremamente forzato il richiamo giurisprudenziale di pagina 26 laddove afferma che:

Ai fini della riforma di una decisione assolutoria non è sufficiente una diversa valutazione caratterizzata da pari o minori possibilità rispetto a quella operata dal primo giudice ma occorre anche che la sentenza di appello abbia una forza persuasiva superiore e tale da far cadere ogni ragionevole dubbio rispetto al contrasto dei due giudicati – sez.6 n. 45203 22.10.2013 – La condanna deve presupporre la certezza della colpevolezza.

In caso di riforma della sentenza di assoluzione il giudice di appello deve dimostrare specificamente la insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da convincente e completa motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate – sez.5 n. 35762 del 5.5.2008, sez. 3 n. 45453 del 18.9.2014

Chi scrive ritiene che non solo non sia stata vinta la affermazione del Primo Giudice sopra riportata, ma neppure che la Corte Territoriale è stata in grado di sovrapporre, alla decisione riformata, un contesto motivazionale articolato e documentato teso a smentire il Primo Estensore, non potendosi certo accontentare chi scrive, ma forse anche Chi ci legge, che la prova della colpevolezza di Luco

Astroza e Aguirre Mora sia da rinvenirsi nelle laconiche considerazioni di pagina 110 che afferma: *...” svolsero in concreto il compito di veri e propri repressori, torturatori e sequestratori in centri clandestini in Argentina e in Cile, in stretto contatto il contributo degli imputati operativi nei centri clandestini di detenzione e tortura alla realizzazione dell'evento morte programmato è in definitiva indiscutibile atteso che gli stessi realizzarono le condizioni affinché le vittime arrestate e stremate per i crudeli e reiterati supplizi fossero impossibilitate a fuggire o ad opporre qualsiasi forma di resistenza...”*

In definitiva, ma poi vedremo anche altri elementi di illogica accusa, che i due rappresentati si sarebbero macchiati del delitto di essere stati dei bravi carcerieri, ruolo valorizzato all'interno di un sodalizio criminoso che tuttavia non viene trattato come tale poiché, in quel caso, le considerazioni giuridiche avrebbero dovuto essere ben diverse e con altra portata.

Sotto il piano strettamente temporale il Venturelli risulterebbe arrestato in maniera illegale il 16 settembre 1973 (cfr. pag. 54) e dato per scomparso dal rapporto della Commissione Retting (cfr. pag. 29) il 22 settembre 1975.

Dalle testimonianze assunte, nonché dalla documentazione versata in atti, a parte la presenza dei due ricorrenti nel carcere di Temuco, alcuna notizia è stata raccolta su chi abbia arrestato il Venturelli e chi materialmente lo abbia torturato, così da rendere l'accusa estremamente friabile.

Del resto è certo che nel periodo in cui il Venturelli fosse detenuto al carcere di Temuco, lo stesso era in vita, sicchè, seppur provato il trattamento inumano ricevuto, affermare che il suo presunto

decesso successivo sia da ascrivere in parte anche a Luco Astroza e ad Aguirre Mora appare una accusa incerta, legata forse più al fattore morale che non a quello strettamente giuridico della prova processuale raccolta.

Che il Venturelli sia stato consegnato al generale Arellano Stark organizzatore del golpe in Cile nonché responsabile della c.d. *carovana della morte* appare circostanza estremamente incerta e neppure adombrata con certezza da parte dell'impugnata sentenza laddove a pagina 55 ultimo capoverso, afferma che: “ ...il 4.10.1973 dopo le ore 17 il Venturelli venne prelevato dal carcere di Temuco e di lui non si ebbe più alcuna notizia Circostanza sintomatica, secondo l'accusa, è il passaggio da Temuco nei giorni stessi della presunta liberazione del Venturelli, della così detta “carovana della morte” guidata dal generale Sergio Arellano Stark ... il 20 ottobre 1973 arrivò al carcere di Temuco un detenuto tale Carrasco che dichiarò che sia Barudy che Venturelli si trovavano nella base aerea di Maqueha.

I fatti, concatenati dalla Corte Territoriale in una lettura accusatoria piuttosto che probabilistica, giungeva, secondo chi scrive, a conclusioni affrettate, generiche e superficiali poiché, a fronte di informazioni tanto frammentate, pur ipotizzando che il Venturelli sia stato ucciso e fatto sparire dopo la sua presenza alla base aerea di Maquehua, nulla autorizzava a collegare quella sparizione con il ruolo rivestito da Luco Astroza e da Aguirre Mora nel carcere di Temuco ignorando addirittura, la Corte, se il Venturelli fosse stato arrestato o torturato dai due ricorrenti.

&&&&&&&&&&

Espinoza Bravo sicuramente non è stato un santo nelle vicende storiche sottese al giudizio che ci occupa: tuttavia l'attribuzione allo stesso della sparizione di Donato Avendano e di Juan Bosco Maino Canales viene articolata sulla scorta non di fatti specifici, bensì dagli incarichi che il ricorrente avrebbe assunto durante la dittatura.

In particolare si contestano le sparizioni dei due *desaparecidos* poiché gli stessi, arrestati illegalmente l'uno il 30 aprile 1976 e l'altro il 26 maggio 1976 e detenuti presso il centro clandestino di detenzione Villa Grimaldi, ne avrebbe deciso le sorti.

Senonchè il titolo di accusa si fonderebbe unicamente su tale carica laddove invece, se per il Donato Avendano non si hanno notizie precise, per quanto riguarda Maino Canales, il suo parente stretto, Andres Constantini Rekas Urrea, veniva liberato dopo il suo interrogatorio e la sparizione di quello non si sa a chi attribuirlo materialmente.

V° MOTIVO

La scrivente difesa contesta la sentenza impugnata laddove afferma a pagina 16, secondo capoverso: *La Corte affrontava le questioni preliminari prospettate dalle parti inclusa quella ulteriore avanzata dai difensori degli imputati Luco Astroza, Aguirre Mora, Moreno Vasquez Chauhan, Ramirez Ramirez e Valderrama Ahumada all'udienza del 18.2.2019 di acquisizione del verbale dell'esame testimoniale del signor Firmenich Mario Eduardo...* e ancora a pagina 97 primo capoverso: ***“... la repressione tuttavia non si realizzò attraverso scontri armati tra gli appartenenti alle opposte fazioni (forze militari da un lato e***

forze antagoniste dall'altro) ma attraverso arresti illegittimi e clandestini...

Articolo 606 comma 1 lettere b) e d) con riferimento agli articoli 238, 507 e 603 cpp per aver omesso l'acquisizione dei verbali di testimonianza resa in altro procedimento connesso, nuova prova intervenuta per fatti identici al celebrando giudizio – filone brasiliano – processo che si stava svolgendo, e che si sta continuando a svolgere, dinanzi ad altra sezione di Corte di Assise. Identità del giudizio frammentato solo per necessità processuali – Mancata assunzione del verbale di una testimonianza decisiva, tra l'altro richiesta proprio dalla Procura, in cui il teste Fiermenich, capo dei Montoneros in Argentina, ascoltato in video conferenza nel mese di novembre 2018 – e quindi a giudizio ampiamente iniziato - dava atto della guerra civile in atto in tutto il Cono Sud, riferendo fatti e circostanze volte a variare il quadro storico desunto dalla Corte fino a quel momento. Contraddittorietà e manifesta illogicità del provvedimento, risultando essa dalla voluta e cosciente mancata acquisizione della prova contrastante con il castello accusatorio,

La testimonianza resa dal signor Mario Eduardo Fiermenich all'udienza del novembre 2018 nel medesimo processo *Plan Condor* “filone brasiliano” a parere di chi scrive era da ritenersi prova nuova intervenuta e decisiva al fine di avere un quadro completo delle vicende storiche.

Il signor Fiermenich, infatti, mai ascoltato prima di quella testimonianza resa in video conferenza, era all'epoca dei fatti il capo politico del movimento Montoneros in Argentina, e quindi

teste molto importante poiché protagonista in prima persona di molte vicende che hanno interessato la storia del Sud America di quegli anni.

Nella sua testimonianza il signor Fiermenich afferma che il suo movimento politico, legato agli altri movimenti politici del Cono Sud, inizialmente era un movimento di ideologia di contrasto alle dittature instauratesi fino a divenire un vero e proprio organismo di contrapposizione para-militare dove i propri componenti di spicco e rilievo si addestravano in campi militari situati in Libano addirittura con combattenti di Arafat.

Questa prova, ripetiamo intervenuta solo nel corso del giudizio di appello e mai assunta prima, era, secondo chi scrive, una testimonianza molto importante, se non decisiva, per rivedere, con gli occhi di un vero protagonista politico delle vicende, tutto il contesto in cui si era innestato il c.d. *Plan Condor*.

Tra l'altro questa era l'unica prova che le difese degli imputati avevano chiesto di assumere poiché, essendo d'ufficio e non avendo potuto avere alcun contatto con i propri assistiti, erano costretti a ricercare prove a discarico solo *rovistando* nella enorme mole di documenti riversati in atti da Procura e dai difensori delle parti civili.

Ebbene, a fronte di tale UNICA RICHIESTA ex articolo 238 e 603 cpp vi è stata una insostenibile levata di scudi da parte della Procura e delle difese delle parti civili in cui, la Corte Territoriale, con laconica ordinanza soprassedeva, basando il proprio convincimento sulla circostanza che, seppure quella richiesta fosse una *prova nuova assunta in dibattimento* – dove tra l'altro a fare le domande al Fiermenich era lo stesso PM di questo giudizio! – quella non

sarebbe potuta confluire nel giudizio di cui ci sta occupando per *manca*za di consenso degli imputati e non potendo valere, in loro favore, il consenso prestato dai singoli difensori.

La questione lascia sgomenti poiché se è vero che le prove assunte contro gli imputati in altri procedimenti non possono essere assunte al giudizio senza il consenso dell'imputato, è anche vero che le testimonianze rese in altri giudizi IN FAVORE dell'imputato possono essere ben assunte con il consenso del difensore dell'imputato stesso poiché la scelta, oltre a non nuocere all'assistito, viene avanzata e richiesta proprio per favorirne la difesa.

Le conseguenze di tale diniego si possono leggere nella impugnata decisione dove il Secondo Collegio offre una **visione storica falsata** in cui non si fa minimamente riferimento alle guerre civili in corso nei vari Stati, come invece descritte dal teste di primaria importanza.

Questa circostanza, seppur non giustificativa dei comportamenti di trattamento inumano nei confronti degli oppositori politici, tuttavia quella testimonianza offriva una chiave di lettura logica circa le metodologie in corso e proprie delle guerre civili dove, cattura e tortura, erano finalizzati alla estorsione di notizie e non all'uccisione degli avversari politici.

Del resto se lo scopo era quello di eliminare ed annichilire l'avversario politico, perché darsi tanto da fare negli arresti clandestini, negli interrogatori sotto tortura, nelle incarcerazioni illegali?

Una volta ottenute le informazioni e stremati gli avversari, perché eliminarli?

La circostanza, peraltro, si sarebbe potuta considerare e valutare perché inserita nel corpo di una memoria difensiva versata in atti dall'Avvocato Perrone: quel patrimonio conoscitivo non è stato minimamente valutato e confrontato con le altre frammentarie notizie così da rendere superficiale la valutazione del materiale probatorio raccolto.

VI° MOTIVO

La scrivente difesa contesta la sentenza impugnata laddove afferma a pagina 99 penultimo capoverso che: ...*la diversa opinione secondo cui tutti i soggetti non appartenenti ai vertici politici e militari ma che a vario titolo erano inseriti nel meccanismo di repressione pur senza aver commesso materialmente gli omicidi avessero una autonomia limitata all'arresto della vittima ignorandone la sorte ultima non ha trovato riscontro in atti anzi è stata smentita dalle prove raccolte ed illustrate a pagina 58 e ss ed è logicamente da scartare perché un meccanismo così predisposto avrebbe presentato lentezza nella sua esecuzione imprecisione ed in definitiva scarsi risultati....* **Nonché a pagina 100 inizio: ...***“Gli imputati definiti dal primo giudice “quadri intermedi” quindi non erano tutt'altro che subalterni ignari di quanto stava accadendo, ma al contrario, pur dipendenti nella scala gerarchica dai vertici militari e dai capi di governo, erano i loro più stretti collaboratori costituivano una elite stabile*

ed immutabile nella sua composizione e ricoprivano ruoli di rilievo all'interno dell'intelligence e delle strutture di coordinamento e repressione alla lotta sovversiva dotati come già detto di autonomia decisionale sulla organizzazione di operazioni ,mezzi, uomini e risorse... e ancora pag. 100 terzo capoverso: ... “ Per contro sporadici interventi dei vertici di revoca dell'ordine di uccisione, potevano avvenire a fronte di specifiche e sopravvenute esigenze, come esemplificato nella deposizione del teste Alvaro Nores Montedonico riportata in sentenza di primo grado a pag. 29 nella sezione riguardante i reati rubricati sub B1 e B2 ... deposizione non ripetibile per l'avvenuto decesso del teste che afferma: “ i trasferimenti potevano avvenire soltanto con l'autorizzazione del generale PRANTL capo del SID uruguayano “... per affermare che nell'ambito della programmata repressione dei gruppi di opposizione le uccisioni dei singoli dissidenti erano decise solamente dai vertici e non dai quadri intermedi che non avevano alcuna autonomia..... La lettura dell'intera deposizione induce a formulare la conclusione esattamente opposta, e cioè che le uccisioni nei centri clandestini poteva essere modificata eccezionalmente e solo su ordine del capo del SID ...

Art. 606, comma 1 lettera e) in relazione agli articoli 192, 194, 195 c.p.p. con riferimento all'articolo 533 c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione trattandosi di palese e contraria interpretazione della testimonianza resa dal teste Alvaro Nores Mondonico circa la carenza di poteri di assunzione di determinazioni autonome da parte dei c.d. “quadri intermedi” – Inapplicabilità delle prove assunte ed indicate alle pagine 101-104 agli imputati Aguirre Mora, Luco Astroza e Espinoza Bravo trattandosi di casi relativi all'Uruguay e non al Cile –

Mancanza di prova ex articolo 533 cpp sulla cessione di sovranità da parte dei singoli Stati in favore di altri sulla organizzazione amministrativa interna dei compartimenti di intelligence- Inapplicabilità della c.d. “prova indiziaria” con riferimento agli articoli 533 e 1992, secondo comma c.p.p. per carenza dei requisiti indispensabili per individuarla.

Chi scrive, nel leggere attentamente la parte motiva in contestazione dell'impugnata sentenza, è sul punto in contestazione, rimasto assai perplesso.

Infatti se le parole hanno ancora un senso, il Giudice Territoriale non può avere interpretato in maniera diametralmente opposta quello che il teste Alvaro Nores Mondonico ha riferito: e questo neppure confrontando quella testimonianza con quelle rese dai testi Mirtha Guianze e Daniel Rey Piuma.

Infatti tutti indistintamente, a parte l'aver offerto una testimonianza sugli organismi uruguaiani SID e OCOA – e quindi non minimamente riferibili alla realtà cilena dei ricorrenti – hanno riferito che tutti, pur conoscendo le finalità investigative, **non erano dotati di una autonomia decisionale** in ordine alla vita o alla morte dei prigionieri.

Se questo non fosse sufficiente, basterà ricordare che Luco Astroza e Aguirre Mora non erano a capo della struttura - il carcere di Temuco - dove prestavano servizio nei tempi in cui sarebbero stati imprigionati i cittadini dichiarati italiani (Venturelli, Maino, Donato Avendano) mentre, per quel che concerne Espinoza Bravo lo stesso, seppur inserito nei vertici della DINA, era comunque, all'epoca delle sparizioni di Maino e di Avendano, il numero tre dell'organismo di intelligence, dopo Manuel Contreras e Moren

Brito (cfr. pag. 96 primo capoverso) così da non avere, rispetto ai primi due, alcuna autonomia decisionale e gestionale dei prigionieri.

Il Collegio Territoriale ha utilizzato a piene mani per poter giungere alle proprie conclusioni: 1) da un lato il *principio analogico*, rapportando tra loro situazioni eterogenee per quanto attiene soggetti, gradi militari, paesi di appartenenza, organizzazione degli apparati militari, logistici e di intelligence, testimoni ascoltati e documenti verificati, mentre, 2) dall'altro la c.d. *prova indiziaria* tuttavia violando apertamente il combinato disposto degli articoli 533 c.p.p. e 192 secondo comma c.p.p. e dimenticando, forse, anche il principio del c.d. *processo accusatorio* in cui non può essere l'imputato a fornire la prova della propria innocenza quanto invece l'accusa a dover provare oltre ogni dubbio la sua colpevolezza.

In tale surreale contesto processuale, chi scrive ritiene che la Corte, pur partendo da premesse certe – ossia la scomparsa di tre cittadini dichiarati italiani in un tempo in cui il c.d. Plan Condor non era stato reso ancora operativo – non è poi riuscita a trovare corrispondenza in circostanze fattuali sicure così da non scadere in mere ipotesi (Cfr. Cass. Sez.4 n. 2967 del 25.1.1993) dove, anche l'elevato tasso di ipotizzabilità, non può cedere il passo alla necessità della certezza assoluta.

Il riscontro di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alle sparizioni dei tre soggetti e l'attribuzione ai ricorrenti doveva essere puntuale e privo di cononi d'ombra che potessero condurre a dubbi: la carenza o l'insufficienza anche di un solo requisito (gravità, precisione e concordanza) non poteva allora, come ora, condurre alla equiparazione della c.d. *prova critica o indiretta* con quella

necessaria prova rappresentativa utile per potersi esprimere al riguardo (cfr. Cass. Sez. 2 n. 26604 del 17.6.2019).

VII° MOTIVO

La scrivente difesa contesta la sentenza impugnata laddove afferma a pagina 104, terzo capoverso: *“Osserva la Corte che non ricorre la causa prevista dall’art.51 c.p. qualora il soggetto abbia agito in esecuzione di ordine illegittimo impartitogli dal superiore gerarchico ... inoltre come sopra illustrato i prevenuti non erano semplici subordinati ai propri superiori ma godevano di autonomia decisionale nello svolgimento dei rispettivi incarichi Nemmeno ricorre lo stato di necessità perché come emergente dalla posizione di Chavez Dominguez – pag. 42 della motivazione – questi venne più volte sottoposto solo agli arresti semplici per il rifiuto di ottemperare agli ordine dei suoi superiori ... gli imputati definiti quadri intermedi dunque se avessero disobbedito agli ordini non avrebbero corso il rischio di vita ma al più sarebbero incorsi in responsabilità disciplinari*

Art. 606, comma 1 lettera e) in relazione agli articoli 533 e 192 c.pp. con riferimento agli articoli 51 e 54 c.p. poiché afferma in maniera apodittica, illogica e contraddittoria la inapplicabilità delle due scriminanti nel contesto gerarchico-militare delle dittature del cono Sud in presenza di prove contrapposte sul punto e relative a circostanze non omogenee in ordine a regimi militari, nazionalità, legge applicabile al caso concreto all’epoca dei fatti da parte dello relativo stato sudamericano – inapplicabilità della analogia in *malam partem* relativamente ai tre ricorrenti che di nazionalità cilena avevano norme diverse

da quelle di cui all'esempio di Chavez Dominguez di nazionalità uruguaiana.

Come abbiamo detto in apertura di questa impugnazione, chi scrive ritiene che la Corte Territoriale abbia confuso tutte le posizioni nell'ambito di unico calderone giuridico, ritenendo che ogni stato aderente al c.d. *Plan Condor* avesse rinunciato alla propria sovranità così da poter attribuire ad ogni stato aderente, le medesime regole comportamentali dei propri militari, così da declinare le proprie gerarchie, le catene di comando, le burocrazie, le procedure proprie di ogni singolo regime.

In tale contesto ha ritenuto la impugnata decisione di poter escludere le esimenti di cui all'articolo 51 e 54 c.p. nei confronti di tutti i militari di ogni singolo stato, apportando come unico esempio il caso dell'imputato Chavez Dominguez tracciato nelle pagine 42 e 104 della sentenza, imputato uruguaiano appartenente ad un esercito differente da quello di tutti gli altri stati, eserciti che avevano regole interne, catene di comando, autonomie gestionali e responsabilità differenti l'uno dall'altro.

Senza poter dimostrare una comune base di regole attribuibili a tutte le forze armate dei singoli Stati protagonisti delle dittature sudamericane, l'impugnata decisione si avventura in una analogia comportamentale ben difficile da sostenere, specie alla luce della testimonianza resa dal Dr. Gennaro Carotenuto, ascoltato all'udienza del 28 gennaio 2016 che invece, durante il giudizio di primo grado, riferiva della impossibilità di poter disobbedire agli ordini ricevuti, se non con il serio pericolo della propria vita e quella dei propri familiari.

Lo storico, anch'esso testimone della Procura, apportava al giudizio un patrimonio conoscitivo frutto della consultazione di numerosissimi documenti rinvenuti negli archivi statali, così da offrire, rispetto all'unica testimonianza utilizzata per escludere le scriminanti di cui agli articoli 51 e 54 c.p., un terreno di verifica da approfondire e non da tralasciare.

VIII° MOTIVO

La scrivente difesa contesta la sentenza impugnata laddove afferma a pagina 104 ultima riga e 105: “La vicenda come ricostruita, va inquadrata, secondo il convincimento cui è pervenuta questa Corte, nell’istituto del concorso di persone nel reato continuato perché tutti i partecipanti, secondo le rispettive posizioni rivestite, ovvero vertici politici e militari, attraverso l’ideazione del Piano Condor e i restanti imputati operando sia nella imprescindibile fase di raccolta ed elaborazione e scambio delle informazioni, sia in quella concreta dell’arresto, detenzione e tortura delle vittime, contribuirono alla realizzazione dell’evento lesivo (morte delle vittime)

Art. 606, comma 1 lettere b) ed e) in relazione agli articoli 110 e 416 c.p. per aver considerato ogni atto relativo alle singole sparizioni frutto di un concorso continuato nel reato piuttosto che la risultante di una associazione finalizzata al contrasto sotto ogni profilo di avversari politici in zone addirittura extra-territoriali – Illogicità manifesta della sentenza laddove la stessa pur partendo dal concetto generale che il *Plan Condor*

fosse un *cōnsilium sceleris* finalizzato all'annichilimento degli avversari politici, associazione fondata dai rappresentanti di molti paesi del Sud America a partire dal 1976, poi tratta ogni episodio – e quindi quelli riconducibili alle sparizioni di Venturelli, Donato Avendano e Maino Canales, come se fossero episodi sciolti e scollegati dall'intero contesto socio-politico dell'epoca, così da eludere completamente ogni pronuncia al riguardo e più segnatamente Cass. Sez. 3 n. 49538 del 17.4.2018 e Cass. Sez. 3 n. 17126 del 17.4.2018 circa la differenza tra concorso di persone nel reato continuato e associazione per delinquere.

L'impugnata sentenza prova ad offrire una giustificazione alle proprie convinzioni, riportando ogni episodio trattato dalle imputazioni che ci occupano, come se quelli fossero fatti staccati tra loro e scollegati dal contesto socio-politico in cui maturarono e si verificarono.

Dopo aver ampiamente riferito che scopo principale del *Plan Condor* era non solo quello di creare una collaborazione di intelligence tra i vari stati del Cono Sud aderenti ad esso, ma anche quello di rintracciare, arrestare ed uccidere i dissidenti politici in una ottica condivisa e preordinata, poi, all'atto pratico, ossia quello di *dare un vestito giuridico* a quei comportamenti nel loro insieme, non considera più quei fatti e quelle scelte come il frutto di un rapporto associativo preordinato e predefinito e pre-finalizzato, bensì tratta ogni episodio come *fatto a se stante* in cui i protagonisti hanno semplicemente collaborato tra loro offrendo, ciascuno per il proprio ruolo e compito, un segmento dell'intera fattispecie criminosa a loro attribuibile.

Insomma un accordo criminoso occasionale in cui ognuno, pur avendo rivestito ruoli non decisivi all'evento *sparizione/uccisione* avrebbe comunque offerto, nell'ottica accusatoria, un contributo fattuale idoneo al raggiungimento dello scopo finale e questo a prescindere dalla conoscenza specifica accettata, si ipotizza, con il c.d. dolo eventuale.

Ogni *quadro intermedio*, infatti, secondo l'accusa, ma anche secondo la Corte Territoriale avrebbe avuto piena consapevolezza dei contenuti del *Plan Condor*, accettando i suoi presupposti, le ideologie poste al suo fondamento, condividendo a *scatola chiusa* e in anticipo, le scelte operate dai vertici seppur non condividendole dal punto di vista materiale, operativo e fattuale.

Chi scrive non può essere d'accordo con una simile impostazione colpevolista a prescindere poiché delle due l'una: o il *Plan Condor* era una sorta di accordo in cui fu stabilito, con ruoli pre-determinati da parte degli organizzatori, una serie indefinita di crimini legati all'avversione politica, avversione indeterminata in quanto ad ideologia, oppure il *Plan Condor* era semplicemente un incontro di vertici politici di Stati Sudamericani finalizzato alle semplice raccolta di informazioni da utilizzare in via condivisa dalle diverse Agenzie di Intelligence.

In tale ultimo contesto i crimini sarebbero stati solo il frutto di un continuo, ma anche scollegato, operato di vertici militari dotati di autonomia decisionale in cui ogni soggetto avrebbe offerto in via occasionale un contributo alle operazioni del momento.

E' chiaro che tale seconda chiave di lettura contrasti con tutto il materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio e non può valere per vincere i vuoti probatori legati ai singoli imputati poiché essi,

per quanto affermato dalla impugnata decisione, verrebbero a rispondere di crimini molto gravi *in maniera quasi oggettiva* solo per aver aderito – in via anche solo intellettuale – con comportamenti-segmento utili alla attuazione del *Plan Condor*.

Come è noto a tutti, il reato associativo prevede, come elemento fondamentale l'organizzazione di mezzi – anche rudimentale – finalizzata alla commissione indeterminata di reati in base ad un programma prestabilito e predefinito in cui ogni partecipante dell'associazione ha già un ruolo ed un compito.

Nel concorso, invece, l'accordo criminoso è elemento accidentale ed occasionale, finalizzato al compimento di quello o quei determinati reati e si esaurisce con la loro consumazione.

Nell'accordo criminoso l'attuazione del programma delinquenziale permane a prescindere dalla commissione di uno o più delitti predeterminati, sicchè appare come un *accordo aperto* alla realizzazione di altri ed indefiniti delitti indeterminati anche nella specie. (Cfr. *sul punto* Cass. Sez.3, 17 aprile 2018 n. 17126; Cass. Sez. 3 17.4.18 n. 49538; Cass. Sez. 2 del 3.4.2013 n. 20451; Sez.6 del 7.11.2011 n. 3886; Sez.1 del 14.7.98 n. 10107)

Ora, secondo chi scrive, è difficile poter collocare le vicende oggetto del presente giudizio al di fuori del fenomeno associativo poiché: 1) esisteva un obiettivo comune tra i Stati del Cono Sud; 2) obiettivo ed intenti erano finalizzati tutti alla schedatura e annientamento degli avversari politici individuati in maniera indeterminata; 3) tutto venne formalizzato in più riunioni conosciute poi con il nome di *Plan Condor*; 4) il programma politico-militare e dittatoriale prevedeva una serie indefinita di reati tutti indirizzati verso e contro gli avversari politici; 5) il programma

non aveva un limite o un termine e non era indirizzato solo contro gli avversari politici del momento di matrice comunista, bensì contro ogni avversario dei regimi; 6) ogni stato aderente aveva una organizzazione di intelligence e repressione strutturata in maniera differente ma coordinata con quelle degli altri stati aderenti al programma comune; 7) il numero e il nominativo degli avversari politici da controllare e controbattere con ogni mezzo, ad iniziare con i servizi di intelligence, non era noto ma suscettibile di essere individuato all'esito di ogni singola cattura/tortura, mezzi questi che se anche non codificati, erano largamente utilizzati nella pratica.

Il ricorso al concorso di persone nel reato, ancorchè continuato appare inapplicabile e fuori da qualsiasi contesto storico poiché i fatti sottostanti al presente giudizio non sono il frutto di un singolo accordo casuale che si limitava alla commissione di quel fatto contro quel singolo soggetto di volta in volta individuato.

Gli episodi, come afferma l'imputazione, erano il frutto di un piano prestabilito e concordato in maniera quasi scientifica e finalizzato ad un risultato comune.

In tale contesto giuridico, pertanto, non possono valere le considerazioni dell'impugnata decisione a pagina 106, primo capoverso, laddove in maniera forse surreale afferma che il *Plan Condor* costituì solo un accordo di collaborazione per la realizzazione di un progetto specifico di eliminazione di una limitata categoria di vittime ancorchè non nominativamente o personalmente individuate, senza creazione di un sodalizio stabile tra i paesi aderenti orientato verso futuri crimini solo

genericamente ed astrattamente previsti che durasse oltre la necessità contingente di eliminare i rispettivi oppositori politici... ”.

A tal fine l'impugnata decisione, consapevole della durata stabile e temporale del sodalizio per almeno un decennio – cosa questa che a parere di chi scrive sarebbe sufficiente di suo a consolidare l'idea associativa – contro soggetti non individuati o individuabili ex ante, evoca la figura giuridica del c.d. *mandato in bianco* dove vi sia *l'ordine impartito all'agente di uccidere un numero imprecisato di persone in funzione dell'appartenenza ad un certo gruppo /cfr. pag. 106 metà pagina).*

Signori della Corte, Vi sembra che il *Plan Condor* fosse un conciliabolo di vertici militari e politici che impartivano ordini di singole eliminazioni di appartenenti ad una singola categoria piuttosto che un vero e proprio accordo per contrastare, sotto ogni profilo, gli oppositori politici di qualsiasi segno o colore?

I deceduti all'interno dei c.d. *desaparecidos* appartengono alle più vaste categorie politiche e sociali: politici, sindacalisti, attivisti, medici, militari, religiosi, professori universitari, professori semplici, maestri e maestre, semplici cittadini, segretarie.

Tutti questi erano del medesimo partito politico? Erano tutti attivisti di una categoria o ideologia? Oppure erano tutti soggetti che, chi più chi meno, e a seconda degli Stati di appartenenza, erano contrari al regime dittatoriale presente in quel momento nel loro paese di appartenenza?

La fragilità della prima sentenza, a parere di chi scrive – al di là di tutti i motivi che abbiamo illustrato – risiede proprio in tale sofisma e necessità – tutta strumentale all'impartita condanna – di dare un

vestitino giuridicamente sostenibile al fenomeno delittuoso giudicato poiché utilizzando il metro del delitto di cui all'articolo 416 c.p. sarebbe dovuta arrivare alle medesime conclusioni della Prima Decisione dove le singole responsabilità non si sono potute accertare.

Con l'uso della figura giuridica del *concorso*, invece, la Corte Territoriale ha potuto introdurre elementi incerti solo per giustificare le gravi e pesanti condanne impartite poiché solo l'istituto del *concorso di persone nel reato* Le avrebbe consentito di affrontare il ragionamento di pagina 107 e ss. ossia del *contributo causale offerto e fornito da ciascun imputato* e poi ancora il tema di pagina 110, primo capoverso, *della volontarietà e premeditazione degli omicidi* con ogni annesso e connesso a tali impostazioni.

Ma al di là di tali lunghe dissertazioni e ragionamenti, credono veramente le Signorie Loro che il *Plan Condor* e la sua ideazione, proposizione, attuazione ed esecuzione fosse un *fenomeno occasionale ed accidentale* cioè limitato solo ad una serie definita di reati, oppure fu effettivamente *l'esplicazione concreta di una organizzazione di idee, mezzi ed uomini strutturata ed articolata in una dimensione spazio-temporale indeterminata, su territori indeterminabili e finalizzata ad un contrasto anch'esso non definito delle opposizione politiche ai regimi?*

Se le Signorie Loro ritenessero che tale seconda ipotesi sia quella più calzante al caso che ci occupa, allora non potrà non condividere il ragionamento della Prima Decisione che appunto, a pagina 12 delineava quello scenario senza aver dovuto scomodare chissà quale documento neppure enunciato dalla Corte Territoriale.

IX° MOTIVO

La scrivente difesa contesta la sentenza impugnata laddove afferma a pagina da pag.24 a pag. 28: “... Ciò ha consentito alla Corte di avvalersi di quella Giurisprudenza, ormai consolidata, dopo la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/ Moldavia, che solleva il giudice di appello, che proceda alla ‘reformatio in peius’ della sentenza assolutoria di primo grado, dalla necessità di rinnovare, anche solo parzialmente, l'istruttoria dibattimentale ove non debba (ri)valutare la prova dichiarativa ritenuta decisiva, ma limitarsi a fornire una lettura coerente e logica del compendio probatorio palesemente travisato nella decisione impugnata”. (v. Sez. 3 Sentenza n. 45453 del 18/09/2014 Ud. (dep. 4/11/2014) Rv. 260867; Sez. 4 n. 4100 del 6/12/2012, Bifulco, Rv. 254950; e v. anche Sez. 5, Sentenza n. 53415 del 18/06/2018 Ud. (dep. 28/11/2018) Rv. 274593; sez. 3 Sentenza n. 44006 del 24/09/2015 Ud. (dep. 2/11/2015) Rv. 265124; Sez. 4 Sentenza n. 49159 del 18/07/2017 Ud. (dep. 26/10/2017) Rv. 271518; sez 6, sentenza n. 16501 del 15/02/2018 Ud. (dep. 13/04/2018) Rv. 272886 e ancora: sez. 5, sentenza n. 45847 del 28/06/2016 Ud. (dep. 31/10/2016) Rv. 268470: “Non sussistono i presupposti per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello qualora la riforma in “peius” della sentenza assolutoria di primo grado sia fondata, non

già su un diverso apprezzamento in ordine all'attendibilità di una prova di una prova orale ritenuta in primo grado non attendibile, bensì in misura determinante su elementi esterni alle dichiarazioni della persona offesa non considerati nella decisione di primo grado" e sez. 2, sentenza n. 3917 del 13/09/2016 Ud. (dep. 27/01/2017) Rv. 269592; sez. 3, sentenza n. 31949 del 20/09/2016 Ud. (dep. 4/07/2017) Rv. 270632; sez. 3; sentenza n. 19958 del 21/09/2016 ud. (dep. 27/04/2017) Rv. 269782: "Non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando la deposizione è valutata in maniera del tutto identica sotto il profilo contenutistico, ma il suo significato probatorio viene diversamente apprezzato nel rapporto con le altre prove"; sez. 5, sentenza n. 33272 del 28/03/2017 Ud. (dep. 7/07/2017) Rv. 270471; sez. 55, sentenza n. 42746 del 9/05/2017 ud. (dep. 19/09/2017) Rv. 271012; sez. 2 Sentenza n. 53594 del 16/11/2017 Ud. (dep. 27/11/2017) Rv. 271694: "La necessità per il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova nel caso in cui al ribaltamento della decisione si giunga esclusivamente sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva e non anche l'ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale in forza della

rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale”.

L'indicato orientamento giurisprudenziale, peraltro, è rimasto confermato anche dopo l'introduzione del comma 3 bis all'art. 603 c.p.p. che imporrebbe al giudice dell'impugnazione, nel caso di appello del pubblico ministero, contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa (ritenuta decisiva n.d.r.), la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: infatti, sez. 6 sentenza 34541 del 12/03/2019 Ud. (dep. 29/07/2019) Rv. 276691 – 01 ha affermato, in termini significativamente coincidenti proprio con quanto riferibile al presente giudizio, che “in tema di rinnovazione dell'istruzione, non costituiscono prove decisive, che il giudice di appello ha l'obbligo di rinnovare in caso di “reformatio in peius” gli apporti dichiarativi il cui valore probatorio, in sé inidoneo a formare oggetto di opposte valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con elementi di diversa natura , non adeguatamente valorizzati o addirittura pretermessi dal primo giudice, ricevendo da questi ultimi, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell'affermazione di responsabilità”.

Ed, invero, non è qui in discussione il principio di immediatezza nel giudizio di appello poiché nessuna delle parti, compreso il Pubblico

Ministero appellante, ha contestato l'attendibilità dei testi escussi; la richiesta di rinnovazione dell'audizione dei testimoni già sentiti aveva l'unico obiettivo, nelle intenzioni dei richiedenti, di integrare il patrimonio conoscitivo già acquisito ed è stato disatteso da questa Corte poiché i testi erano stati approfonditamente e esaurientemente interrogati da tutte le parti.

*Non ignora, questa Corte, che "...ai fini della riforma di una decisione assolutoria, non è sufficiente "una diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice", m occorre che la sentenza di appello abbia **"una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto"** (da ultimo, Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo e altri, Rv. 256869). La condanna, infatti, deve presupporre **"la certezza della colpevolezza"** mentre **"l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza"** (sez. 6, n. 40159 del 3/11/2011, Galante, Rv. 251066) sicchè, nel caso di riforma da parte del giudice di appello di una decisione assolutoria emessa dal primo giudice, il secondo giudice ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa*

e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (da ultimo, tra le tante, sez. 5, n. 35762 del 5/05/2008, P.G. in proc. Aleksis e altri, Rv. 241169)” v. sez. 3, sentenza n. 45453 del 18/09/2014 Ud. (dep. 4/11/2014) Rv. 260867.

Per questa ragione dovranno, in questa sede, essere considerate ex novo e nella loro interezza le prove testimoniali acquisite in primo grado unitamente alle prove documentali già in atti, in gran parte trascurate dal giudice di primo grado, e arricchite, inoltre, dell’apporto probatorio documentale prodotto e acquisito nel presente giudizio”.

Art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. in relazione agli articoli 533 comma 1, 603 comma 3 bis cpp e art. 6 CEDU per mancato rispetto del canone di giudizio dell’ *”oltre ogni ragionevole dubbio”*, e per violazione degli artt. 603, comma 3 bis c.p.p. e 6 CEDU, relativamente alla c.d. *“reformatio in peius”* della sentenza assolutoria di primo grado nei confronti degli imputati Espinoza Bravo, Aguirre Mora e Luco Astroza senza la necessaria rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

Come abbiamo detto, avverso la sentenza di assoluzione emessa dalla III Sezione della Corte di Assise proponevano appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ed il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, chiedendo l'annullamento della sentenza in relazione alle assoluzioni impartite.

Il P.M. ed il Procuratore Generale contestavano l'impianto della sentenza pronunciata dal Giudice di prime cure che aveva operato una distinzione tra i vertici politici – militari ed i *c.d. ranghi intermedi*, condannando i primi ed assolvendo i secondi.

In particolare, le parti pubbliche fondavano la loro richiesta sulla scorta di una *diversa valutazione delle prove assunte* in primo grado, ritenendo che anche gli imputati che non avessero rivestito ruoli di comando, dovessero essere dichiarati responsabili dei delitti di omicidio volontario, a titolo di concorso, sorretto da dolo eventuale.

Censuravano, dunque, **la valutazione della prova dichiarativa operata dal Primo Giudice** poiché, afferma la Corte Territoriale che: “ *malgrado l'approfondita analisi storica e la ricostruzione analitica dei singoli episodi delittuosi, non sono state tratte le debite conclusioni in ordine alla responsabilità degli imputati che, pure agirono per la realizzazione degli eventi criminosi....* ”.

Contrariamente il Primo Giudice così motivava l'insufficienza di prova in ordine a molti degli imputati a pagina 12 e ss. : “.... *invero, l'istruttoria svolta difficilmente ha consentito di identificare gli esecutori materiali degli omicidi di cui si occupa, ma ha permesso solo in alcuni casi di identificare, nei quadri intermedi, gli autori del sequestro o i carcerieri che hanno gestito il sequestro. Senonchè l'individuazione di quelli tra loro che hanno dato l'ulteriore contributo causale necessario per addebitare la perpetrazione degli omicidi di cui tutti sono imputati, (un 'quid pluris' oltre alla cattura e detenzione illegittima e clandestina delle vittime), è sostanzialmente fallita. Essi erano contemporaneamente membri dell'associazione per delinquere, creata dai loro rispettivi capi, e dipendenti statali provenienti dalle legittime istituzioni piegate a fini criminali dell'associazione divenuta, con la forza della tirannia, governo del paese. Ma non vi è piena prova, stante il loro medio- basso livello gerarchico, del loro coinvolgimento, materiale e morale, negli omicidi, sicuramente, invece conosciuti e voluti dai vertici politici e militari. Non è infatti razionalmente ipotizzabile che in una organizzazione criminale, a struttura rigidamente gerarchica, ci fosse un potere diffuso di vita o di morte. È invece indubbio che tale potere fosse riservato alle persone più alte in grado nella scala gerarchica mentre non è possibile presumerlo, in via generale e astratta e in definitiva in ragione del mero ruolo*

*svolto, in capo ai sottoposti, di esecutori di ordini (quali appaiono, come si dirà, la maggior parte degli imputati) per i quali si richiede la prova piena della loro partecipazione in concreto alle singole esecuzioni. Tra l'altro è ragionevole ritenere che fra i mandanti degli omicidi, gli esecutori della cattura – carcerieri delle vittime e gli esecutori materiali degli assassinii vi potesse essere una forma di compartecipazione, (ne fa cenno Troccoli nel suo libro 'L'ira di Leviathan') tanto funzionale ai fini dell'associazione criminosa da non aver consentito alla istruttoria svolta di identificare gli autori materiali degli omicidi, ancorchè non possa escludersi che talvolta o, addirittura spesso, i ruoli potessero coincidere. Che gli autori degli arresti – carcerieri – torturatori potessero immaginare che alcuni dei loro prigionieri fossero destinati alla morte è ipotizzabile, **ma non è certo.***

Al fine di bai-passare la prova testimoniale assunta e il confronto con il compendio documentale riversato in atti, la Corte Territoriale così giustificava le proprie scelte procedurali: *Ciò ha consentito alla Corte di avvalersi di quella Giurisprudenza, ormai consolidata, dopo la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/ Moldavia, che solleva il giudice di appello, che proceda alla 'reformatio in peius' della sentenza assolutoria di primo grado, dalla necessità di rinnovare,*

anche solo parzialmente, l'istruttoria dibattimentale ove non debba (ri)valutare la prova dichiarativa ritenuta decisiva, ma limitarsi a fornire una lettura coerente e logica del compendio probatorio palesemente travisato nella decisione impugnata". (v. Sez. 3 Sentenza n. 45453 del 18/09/2014 dep. 4/11/2014 + altre)".

"...Non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando la deposizione è valutata in maniera del tutto identica sotto il profilo contenutistico, ma il suo significato probatorio viene diversamente apprezzato nel rapporto con le altre prove"; sez. 5, sentenza n. 33272 del 28/03/2017."

All'esito delle suesposte ragioni, seppur la Corte Territoriale si sia soffermata con tanto di super-citazione giurisprudenziale di sentenze a suffragio, il principio di cui all'articolo 6 CEDU relativo alla necessità di rinnovare o meno l'istruzione dibattimentale in appello – tra l'altro richiesta dalla Pubblica Accusa e da tutte le parti civili – viene disatteso e, secondo chi scrive, ingiustificatamente.

La Corte di Secondo Grado fonda le proprie convinzioni sulla circostanza che il Primo Giudice, pur avendo correttamente escusso testimoni che hanno riferito fatti e circostanze, poi non abbia valutato o considerato molte prove documentali che, se fossero state

lette in maniera critica e comparativa con la prova dichiarativa assunta, ne avrebbero mutato il significato probatorio.

Tuttavia l'assunto, seppur pregevole sforzo per conciliare le interpretazioni succedutesi nel tempo sul diritto affermato dalla sentenza CEDU Dan vs./Moldavia del 5.7.2011, si scontra con il principio dell' *oltre ogni ragionevole dubbio* che emerge dalle censure che la Corte Territoriale muove proprio alla sentenza di Primo Grado.

La prova dichiarativa non è stata oggetto di discussione sicchè per la Corte Territoriale la stessa si sarebbe dovuta soltanto conciliare con il compendio documentale senza la necessità di ascoltare i testimoni assunti, magari per chiarire quegli aspetti *idonei ad offrire alle testimonianze rese quel diverso significato probatorio che invece il Giudice di Primo Grado aveva colto.*

Tale assunto, tuttavia, non può soddisfare poiché se la Corte Territoriale ha riscontrato uno *scollamento* tra prove dichiarative e prove documentali, scollamento tale da rendere necessario un *raccordo interpretativo* tra le due, allora significa che tutto il compendio probatorio assunto non era tanto pacifico ed oltre il ragionevole dubbio e comunque tale da non dover riascoltare, magari anche solo a chiarimento, i testimoni già ascoltati durante il primo grado.

Ora chi scrive non può non prospettare alle Signorie Loro perplessità in ordine alle motivazioni addotte dalla Corte d'Appello per non riascoltare testimoni chiave del giudizio in quanto le pene in gioco avrebbero dovuto imporre maggiore prudenza nel raccogliere certezze e sgomberare il campo da coni d'ombra.

Certezze che solo i testimoni avrebbero potuto offrire, anche perché nel giudicare i c.d. *ranghi intermedi*, non un documento assunto agli atti del processo attesta quella *autonomia decisionale* che invece la Corte Territoriale avrebbe riscontrato in chissà quali documenti mai citati in sentenza.

Del resto non può sfuggire a Chi Ci legge che la prova dichiarativa è stata il filo conduttore dell'intero giudizio di primo grado così che i documenti de-secretati, dai quali emergerebbero *dichiarazioni, ruoli ed accordi*, non avrebbero un senso probatorio di segno contrario se non illustrati proprio da quei testimoni protagonisti indiretti delle vicende storiche.

In tal senso, pertanto, chi scrive ritiene che non sia la prova documentale a mutare il significato probatorio di quella dichiarativa, bensì, quella dichiarativa a permettere una lettura logica e coerente di quella documentale.

Il risultato di questo iter logico seguito dalla Corte è che l'attività di valutazione, seppur articolata secondo una metodologia non in linea coerente, ha comunque comportato *una rivalutazione indiretta anche della prova dichiarativa*, cosa questa che avrebbe imposto la necessaria riassunzione dell'istruttoria con la audizione dei testimoni indicati.


E prova provata di tale contestazione risiede proprio nella *rilettura* delle dichiarazioni dei testimoni D.ssa Barrera, Carlos Osorio e Montedonico, testimonianze queste interpretate in senso opposto a quanto invece inteso ed apprezzato dal Primo Giudice, rilettura critica che avrebbe avuto un senso, ma anche un fondamento, solo con una nuova audizione, e a chiarimento, di quei testimoni circa i dubbi interpretativi che la Corte Territoriale si era posta.

In linea di continuità con quanto sin'ora esposto, una recentissima pronuncia ha inoltre sostenuto che: *"...la Corte d'appello, qualora venga presentato appello avverso una sentenza assolutoria emessa sulla base della valutazione delle prove dichiarative raccolte in primo grado, ha l'obbligo di procedere anche d'ufficio alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado"* (Cass. Pen. Sez. IV, n. 3745, ud. 21/01/2020).

All'esito delle suesposte considerazioni e motivazioni, si confida, molto sommessamente, nell'accoglimento del presente ricorso con ogni consequenziale determinazione al riguardo e rinvio, previo annullamento dell'impugnata decisione, del giudizio ad altra Sezione di Corte d'Assise d'Appello.

Roma, 7 febbraio 2020.

Con Alta Osservanza,


Avvocato Marco BASTONI